

## **Nota del direttore generale: misure eccezionali nei trasporti per far fronte a COVID-19; Incapacità di rispettare alcune disposizioni della legislazione dell'UE**

27/03/2020

Gli Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà a rinnovare determinate licenze o certificati per vettori professionali, compresi certificati di veicoli e navi o lavoratori dei trasporti, a causa di misure pubbliche che sono diventate necessarie in vista dell'epidemia di COVID-19. È stato segnalato ai servizi della Commissione che i rinnovi o altre misure necessarie durante la vita di una licenza o di un certificato sono diventati impossibili per diversi motivi. Pertanto, l'amministrazione o l'organismo nazionale competente potrebbe non essere in grado di consegnare i documenti necessari o perché alla persona o entità interessata potrebbe essere impedito di espletare le formalità o le procedure necessarie.

I requisiti legali specifici (UE o nazionali) che potrebbero essere interessati da questa situazione saranno identificati e comunicati al più presto.

Per far fronte a questa situazione eccezionale, gli Stati membri stanno adottando o hanno informato la Commissione che prevedono di adottare misure per garantire la continuità del trasporto di merci e persone.

I servizi della Commissione comprendono la necessità che le autorità nazionali prendano iniziative per garantire la continuità dei trasporti nelle circostanze straordinarie attuali.

Sulla base dello stesso obiettivo, la Commissione ha adottato gli orientamenti COVID-19 per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali e, successivamente, il 23 marzo 2020, la comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi nell'ambito di tali Linee guida<sup>1</sup>.

Resta il fatto che diversi atti dell'Unione interessati dalla situazione attuale non contengono una base giuridica che autorizzi la Commissione ad autorizzare un'esenzione o una deroga in circostanze eccezionali. (A scanso di equivoci, vorremmo sottolineare che il punto 21 della comunicazione del 23 marzo deve essere letto nel contesto e riguarda esclusivamente la prova della questione della persona interessata che è attiva nel trasporto internazionale. Questo punto, compresa la sua ultima frase, non riguarda lo status giuridico dei certificati in sé e per sé.)

Tuttavia, nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto delle eccezionali difficoltà a cui gli Stati membri sono esposti durante l'attuale crisi.

I servizi della Commissione proporranno questo approccio, a condizione che le misure adottate da uno Stato membro siano limitate a quanto necessario alla luce dell'attuale crisi, sia nel merito sia nel tempo.

Nel merito, in particolare, si deve evitare che le misure nazionali adottate in risposta alla crisi abbiano di fatto conseguenze indesiderate. Pertanto, ad esempio, le misure che andrebbero a beneficio dei vettori o dei lavoratori dei trasporti che non avevano mai avuto un'autorizzazione o una qualifica e che non ne avevano mai fatto richiesta non soddisferebbero i criteri di cui sopra. Invece, misure di questo tipo dovrebbero applicarsi solo agli operatori o alle persone a cui, a causa delle misure adottate per contenere le epidemie, è stato impedito di espletare le formalità o le procedure necessarie.

In generale, tutte le misure adottate dovrebbero, per quanto possibile, tener conto degli obiettivi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, in particolare della sicurezza dei trasporti e dei lavoratori dei trasporti.

Per quanto riguarda l'aspetto temporale, si applicano considerazioni simili. In generale, i periodi coperti da misure urgenti nel settore dei certificati e delle licenze dovrebbero rimanere sufficientemente brevi, come

tre mesi, in modo da evitare che possano beneficiare di situazioni ben dopo la cessazione delle misure pubbliche intese a contenere le epidemie. Se la durata di una misura specifica risulta essere troppo breve, è possibile prevedere un'estensione.

Gli aspetti specifici riguardanti la sicurezza della sicurezza aerea sono illustrati più avanti. Un gran numero di trasportatori professionisti e lavoratori dei trasporti svolgono attività a livello internazionale e privati circolano in Stati membri diversi dal loro paese di residenza. Pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe tenere conto del fatto che altri Stati membri devono affrontare la stessa situazione e potrebbero aver adottato o adottato misure analoghe. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nel contesto dell'applicazione delle disposizioni pertinenti.

Quest'ultimo principio dovrebbe applicarsi anche quando i certificati per vettori professionisti, membri dell'equipaggio e navi sono rilasciati sulla base di requisiti nazionali.

Quando le misure nazionali di cui sopra si riferiscono a licenze e certificati rilasciati conformemente al diritto dell'UE, le autorità nazionali sono invitate a informare la Commissione in merito allo sviluppo e all'attuazione di tali misure adottate per far fronte all'epidemia di Covid-19.

La cassetta postale funzionale da utilizzare è: [EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu](mailto:EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu)

Le informazioni fornite alla Commissione dovrebbero includere almeno:

- La normativa UE [o nazionale] pertinente e le disposizioni specifiche
- Una breve descrizione della misura
- La durata prevista dell'estensione (data, da-a)

Per garantire che le autorità nazionali siano informate delle misure eccezionali adottate da altri Stati membri, la Commissione le pubblicherà sulla sua piattaforma di trasporto Coronavirus:

[https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response\\_en](https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en)

Per quanto riguarda la sicurezza aerea, si applica il regolamento (UE) 2018/1139 (regolamento di base). L'articolo 71, paragrafi 1 e 2, offre agli Stati membri la possibilità di derogare alle norme di attuazione per un massimo di otto mesi, subordinatamente al rispetto dei criteri e delle procedure ivi stabiliti. Al fine di facilitare la presentazione delle notifiche ai sensi di tali disposizioni nel contesto dell'epidemia COVID-19, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), in coordinamento con la Commissione, ha sviluppato un modello corrispondente. Tutti gli Stati membri hanno utilizzato questo modello al fine di concedere esenzioni, al fine di consentire ai membri dell'equipaggio, agli ingegneri addetti alla manutenzione e ai funzionari di controllo del traffico aereo di estendere la loro licenza per 4-6 mesi, fatte salve le misure di mitigazione intese a garantire la sicurezza. Notifiche simili sono state fatte riguardo ai certificati di revisione dell'aeronavigabilità.

Infine, la Commissione è fortemente impegnata a fornire assistenza agli Stati membri e a trovare soluzioni adeguate a far fronte agli effetti dell'attuale crisi nel settore dei trasporti e non è escluso che i servizi della Commissione possano prendere in considerazione altre soluzioni orizzontali per tali questioni, in particolare per affrontare l'emissione di nuove licenze e certificati.

Questa è una posizione dei servizi della Commissione. Inoltre, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione in modo vincolante.

(firmato) Henrik HOLOLEI

---

<sup>i</sup> Cerca le traduzioni disponibili del link precedente ●●●